

MERCOLEDÌ 01 GIUGNO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

• e-fattura vs nuovo esterometro: dubbi operativi da risolvere - pag. 2

• Elbano De Nuccio: è necessario ridare voce ai Commercialisti - pag. 5

• Esenzione IMU sull'abitazione principale: cautela negli accertamenti per le annualità 2017-2021 - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

• Gestione dell'esodo aziendale: le opportunità per le imprese - pag. 19

• Licenziamento per giustificato motivo: per il reintegro non serve che l'insussistenza del fatto sia manifesta - pag. 21

FINANZIAMENTI

• Investimenti dall'estero e rilocalizzazione delle imprese in Italia: un nuovo fondo dal decreto Aiuti - pag. 30

IMPRESA

• Telemarketing: l'azienda può inviare richiesta di recupero del consenso se già negato? - pag. 32

IN EVIDENZA

e-fattura vs nuovo esterometro: dubbi operativi da risolvere

di Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, l'esterometro non sparirà affatto, ma dovrà essere gestito a "flusso continuo" con le modalità della fatturazione elettronica e nei medesimi termini, più stringenti, di quest'ultima. In altri termini, salve nuove proroghe di cui non mancano le richieste, gli operatori non potranno più confidare nella precedente scadenza trimestrale; in particolare, la tempistica per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attive diventerà la stessa prevista per l'emissione delle fatture. Quali sono i margini operativi in relazione ai casi più frequenti?

Lo scorso dicembre, con il decreto Fisco-Lavoro, non è stata prorogata l'abrogazione dell'esterometro, così come nessuna abrogazione è prevista al prossimo 1° luglio: iniziamo così.

Chiunque si occupa di fisco sa benissimo che, quando si parla di semplificazioni, nel fisco vince la legge di conservazione della mas-

sa: **"nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma"**.

Ed è esattamente questa la sorte anche della comunicazione di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (**esterometro**), già in vigore dal 2019, che con la fatturazione elettronica ha sostituito lo spesometro 2017-2018 che, a sua volta, aveva sostituito la co-



Elbano De Nuccio: è necessario ridare voce ai Commercialisti

di Elbano De Nuccio - Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

"È il momento della ricostruzione e dell'unità. C'è tantissimo da fare. L'obiettivo di fondo che ci muove è quello di ridare finalmente voce, visibilità e protagonismo ai commercialisti italiani e per far questo dovremo attivarci per costruire rapporti reali, stabili e proficui con la politica, con l'Agenzia delle Entrate e con tutti i nostri stakeholders, affinché sia chiaro che le competenze che i commercialisti mettono al servizio del Paese non possono più essere trascurate". E' quanto dichiarato a IPSOA Quotidiano dal nuovo Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, che rileva altre priorità del suo mandato non meno urgenti "dai miglioramenti da apportare in Parlamento alla riforma della giustizia tributaria all'equo compenso, dalla crisi d'impresa alla fondamentale riforma del nostro sistema fiscale".

Con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e con la cerimonia ufficiale di insediamento presso la sede dello stesso Ministero, **Elbano De Nuccio** è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili.

Preg.mo Presidente De Nuccio, innanzitutto, congratulazioni per la nomina al vertice del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Quali ritiene si-



Fisco

Cosa succede dal 1° luglio

e-fattura vs nuovo esterometro: dubbi operativi da risolvere

di Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, l'esterometro non sparirà affatto, ma dovrà essere gestito a "flusso continuo" con le modalità della fatturazione elettronica e nei medesimi termini, più stringenti, di quest'ultima. In altri termini, salve nuove proroghe di cui non mancano le richieste, gli operatori non potranno più confidare nella precedente scadenza trimestrale; in particolare, la tempistica per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attive diventerà la stessa prevista per l'emissione delle fatture. Quali sono i margini operativi in relazione ai casi più frequenti?

Lo scorso dicembre, con il decreto Fisco-Lavoro, non è stata prorogata l'abrogazione dell'esterometro, così come nessuna abrogazione è prevista al prossimo 1° luglio: iniziamo così.

Chiunque si occupa di fisco sa benissimo che, quando si parla di semplificazioni, nel fisco vince la legge di conservazione della massa: "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma".

Ed è esattamente questa la sorte anche della comunicazione di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (**esterometro**), già in vigore dal 2019, che con la fatturazione elettronica ha sostituito lo spesometro 2017-2018 che, a sua volta, aveva sostituito la comunicazione polivalente di cui - va riconosciuto - nessuno ha rimpianti.

Per le **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, l'esterometro, quindi, non sparisce per nulla ma **dovrà essere gestito a "flusso continuo" con le modalità della fatturazione elettronica** e nei medesimi termini, più stringenti, di quest'ultima.

Leggi anche Da luglio 2022 esterometro in formato XML. Anche per i forfetari

In altri termini, salve nuove proroghe di cui non mancano le richieste, gli operatori non potranno più confidare nella più ragionevole scadenza trimestrale (entro la fine del mese successivo) a fatica portata a casa, ricordiamolo, con effetto dal 25 dicembre 2019, dalla Commissione Finanze della Camera con un emendamento bipartisan in seno alla conversione del D.L. n. 124/2019 sopraggiunto dopo un primo anno di tribolata gestione con scadenza a fine mese successivo; già un lusso - si fa per dire - se si considera che nelle bozze della legge di Bilancio 2018 il Governo aveva addirittura ipotizzato la scadenza entro il giorno 5 di ogni mese (molti non lo sanno, ma così era scritto nell'art. 77 del "bollinato" AS 2960).

Le novità in arrivo da luglio riguardano tanto le **operazioni attive**, di cui ci occupiamo in questo contributo, quanto quelle passive di cui ci occuperemo in un pros-

simo contributo.

Cosa prevede la norma?

La nuova versione del citato comma 3-bis, modificato dalla legge di Bilancio 2021, continua ad occuparsi dell'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi alle "cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche". Nessuna novità, quindi, nell'oggetto comunicativo quanto piuttosto nel fatto che, a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, la norma:

- innova sull'obbligo del **formato** di trasmissione, che diventa obbligatoriamente quello della fatturazione elettronica attiva e passiva;
- precisa, per le operazioni attive, che la comunicazione riguarda "le fatture o i documenti che ne certificano i corrispettivi";
- stringe (e non poco) sul termine ultimo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Quale è la nuova tempistica?

La norma, replicata in modo fedele nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 374343 del 23 dicembre 2021 (che sostituisce il § 9 del provvedimento n. 89575 del 30 aprile 2018), dispone quanto segue:

- "a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".

Operazioni attive: fattura elettronica o estero-metro?

Come evidenzia la citata lettera a), la tempistica per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attive, da luglio, diventa la medesima prevista per l'emissione delle fatture. Vediamo quindi, con riferimento ai **casi più diffusi**, di capire quali sono i margini operativi:

- per le **cessioni intracomunitarie non imponibili** ai sensi dell'articolo 41 (N3.2) vale la **fatturazione differita** (TD24) giacché per l'emissione c'è tempo fino al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 222, direttiva n. 2006/112/CE; art. 46, comma 2, D.L. n. 331/1993; Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E/2013 § 7.3.1); rimane fermo che l'imputazione va effettuata al mese di effettuazione (campo data 2.1.1.3 XML) e che, per tali operazioni, anche in presenza di incasso anticipato la fatturazione non è un obbligo, ma una facoltà, fino a quando non c'è anche l'inizio della spedizione/trasporto (art. 220, § 1, p. 4, direttiva n. 2006/112/CE; art. 39, comma 2, D.L. n. 331/1993; Agenzia delle Entrate circolare n. 12/E/2013 § 7.2);

- anche per le **prestazioni generali** di cui all'art. 7-ter, comma 1/a (N2.1) rese a controparti operatori non stabiliti (B2B) vale la tempistica della **fatturazione differita** (TD24), rispetto al momento di ultimazione/maturazione del servizio o, se antecedente, pagamento (art. 21, comma 4, lettere c-d, e art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);

- per le **esportazioni non imponibili** art. 8 (N3.1) l'emissione della fattura è obbligatoria, anche in caso di incasso anticipato, ma vige l'**esonero dal flusso estero-metro** grazie alla bolletta DAU EXP la cui predisposizione, nei fatti, rende necessaria la preventiva emissione della fattura; esonero analogo per le cessioni articolo 38-quater verso viaggiatori extra UE nel qual caso si impone l'uso della **fatturazione Otello 2.0**;
- per le **altre operazioni** (cessioni o servizi) ci si può rifare alla tempistica differita (TD24) solo laddove si disponga dell'idonea documentazione prevista dalla lettera a) dell'art. 21, comma 4, secondo periodo, mentre in tutti in tutti gli altri casi residuali vale la fatturazione immediata (TD01) entro i 12 giorni dall'effettuazione (art. 21 comma 4 primo periodo).

Rimane fermo che:

- la norma domestica (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 125/2015) impone l'emissione della fattura elettronica solo per le operazioni effettuate "tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato", fermo restando che la decisione comunitaria, nell'autorizzare l'Italia a introdurre detto obbligo, "non richiede che il soggetto

ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale" cosicché, dice la circolare n. 13/E/2018, "non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta";

- anche verso il non residente (operatore o privato) privo di identificazione nazionale è comunque possibile emettere fatture elettroniche da inoltrare al SdI (come conferma, fra le altre, anche la FAQ n. 77 delle Entrate), con l'accorgimento del codice destinatario a 7X e il recapito analogico della stessa;

- per le cessioni di beni non imponibili articolo 71 (N3.3) verso operatori sammarinesi sarà obbligatorio dal 1° luglio 2022 l'uso della fatturazione elettronica (articoli 3 e 5, D.M. 21 giugno 2021; art. 12, D.L. n. 34/2019) tramite il SdI (codice destinatario 2R4GTO8 corrispondente all'Ufficio tributario di San Marino);

Leggi anche e-fatture Italia-San Marino con regole ad hoc

- fuori dai casi in cui sia emessa per obbligo o facoltà la fattura elettronica, rimane (eccetto per le citate esportazioni) l'onere dell'estero-metro se la controparte non è residente/stabilita.

Ciò premesso, va da sé che l'impianto descritto spingerà gli operatori ad adottare *sine die* la fattura elettronica. Non sempre, tuttavia, ciò potrebbe risultare agevole (si pensi al caso della fattura da emettere contrattualmente in valuta estera secondo l'accodamento delineato nella FAQ n. 64) ma, soprattutto, l'uso della **fattura elettronica** potrebbe risultare "**sconveniente**" nel caso di ritardi nella trasmissione al SdI. A tal riguardo è bene osservare, infatti, che ben diverso sarebbe il peso sanzionatorio per l'omessa/tardiva fatturazione (violazione sanzionabile ex art. 6, D.Lgs. n. 471/1997) rispetto a quello della omessa/tardiva trasmissione dei soli dati comunicativi (violazione sanzionabile 2 euro per operazione - massimo 400 euro al mese - ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997) in presenza di una tempestiva emissione e annotazione di fattura analogica.

Considerato che rimane fermo, in entrambi i casi, l'onere di inviare, per vie tradizionali, copia analogica della fattura al cliente estero (il SdI non recapita le fatture con destinatario a 7X), si pone quindi il **problema** di capire **quando il flusso inviato** attraverso la medesima procedura della **fatturazione elettronica** (essenzialmente TD01, TD06 o TD24 o le relative note di variazione) rappresenti un **flusso di fattura elettronica piuttosto che un mero flusso comunicativo**, quale

coda di un processo di fatturazione voluto e realizzato dal contribuente in modalità analogica.

Per provare a dare soluzione alla questione giova osservare che sono almeno due gli aspetti che impattano sulla diversa impostazione:

1. il primo concerne la **conservazione sostitutiva a norma della fattura** che è facoltativa quando la fattura è analogica (art. 39, comma 3, terzo periodo, D.P.R. n. 633/1972) mentre è obbligatoria quando è elettronica (art. 39, comma 3, secondo periodo), fermo restando, per chi adotta il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate, che gli obblighi di conservazione elettronica "si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio" (art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. n. 127/2015; circolare n. 14/E/2019 § 8);

2. il secondo riguarda, ove dovuta, l'**imposta di bollo** (ad esempio per le operazioni non territoriali N2.1) che va assolta:

(i) con la modalità elettronica ex D.M. 17 giugno 2014 in presenza di fatture elettroniche;

(ii) in modo tradizionale (contrassegno o autorizzazione virtuale art. 15, D.P.R. n. 642/1973) nel caso di fatture analogiche (risposta a consulenza giuridica n. 14 del 2020) a cui fa seguito (ovviamente in esenzione da bollo) l'esterometro.

A tal ultimo riguardo c'è tuttavia da chiedersi come coniugare detta lettura con il fatto che le nuove specifiche tecniche 1.1 del 29 dicembre 2021 precisano che nell'elenco A messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi entrano anche i "documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri nei quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI")". Pare quindi che - anche nel caso di fatturazione analogica seguita dal relativo esterometro, il contribuente possa "traslare" l'applicazione del bollo dalla modalità analogica a quella del D.M. 17 giugno 2014. Sul punto sarebbe opportuna una conferma ufficiale.

Cessione a distanza intracomunitarie B2C

Per le vendite a distanza di cui all'art. 38-bis l'emissione della **fattura è obbligatoria** laddove il fornitore, **non avendo aderito al regime OSS**, assolve l'IVA nel Paese di destinazione secondo identificazione e regole del paese del consumatore. La fattura, lato italiano, è in tal caso non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1/b, D.L. n. 331/1993 (N3.2) e se emessa elettronicamente assorbe l'esterometro ferma restando, anche in questo caso, la facoltà di procedere con fattura analogica e la comunicazione esterometro.

Ma quali sono invece le incombenze da esterometro - se ci sono - nel caso in cui il fornitore **avendo optato per il regime OSS** gode invece dell'esonero dall'obbligo di fatturazione (art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972 e art. 220, § 1, n. 2 della direttiva n. 2006/112/CE), fermo restando quello di conservare documentazione sufficientemente dettagliata (art. 63-quater § 1 Reg. UE n. 282/2011)? Per detto caso è ammessa la facoltà di emettere fattura (N3.2) maturando al contempo, similmente all'altro caso, plafond come esportatore abituale (risposta a interpello n. 802 del 2021).

In mancanza di fatturazione elettronica spontanea rimane da capire, invece, come vada interpretata la nuova locuzione "documenti che ne certificano i corrispettivi" che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e che sembra voler estendere l'obbligo comunicativo anche a casi diversi da quelli documentati da fattura.

Sulla questione l'Agenzia non si è ancora espressa in modo inequivocabile.

Conclusioni

Al di là delle assonanze procedurali volute dal legislatore con il nuovo comma 3-bis in una chiara logica mirata anche a rafforzare la futura implementazione delle precompilate IVA, l'esterometro è una comunicazione mentre la fattura è la fattura.

Un tardivo flusso XML, privo di taluni degli elementi richiesti dall'art. 21 (ad esempio la natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto della fornitura) non potrà, quindi, che essere sanzionato esclusivamente come esterometro (2 euro ad operazione) laddove la fattura analogica risulti tempestivamente emessa e così annotata ai sensi dell'art. 23.

Ciò assodato, non è tuttavia da escludere che il **costante invio di flussi tardivi** possa (anche erroneamente) essere interpretato come **sintomo di tardiva fatturazione** e innescare verifiche a tal riguardo. Per tale motivo un ripensamento del legislatore volto a ricercare **tempistiche più ragionevoli** sarebbe quanto mai opportuno e distensivo.

Fisco

Dal nuovo Presidente del CNDCEC

Elbano De Nuccio: è necessario ridare voce ai Commercialisti

di Elbano De Nuccio - Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

“È il momento della ricostruzione e dell’unità. C’è tantissimo da fare. L’obiettivo di fondo che ci muove è quello di ridare finalmente voce, visibilità e protagonismo ai commercialisti italiani e per far questo dovremo attivarci per costruire rapporti reali, stabili e proficui con la politica, con l’Agenzia delle Entrate e con tutti i nostri stakeholders, affinché sia chiaro che le competenze che i commercialisti mettono al servizio del Paese non possono più essere trascurate”. E’ quanto dichiarato a IPSOA Quotidiano dal nuovo Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, che rileva altre priorità del suo mandato non meno urgenti “dai miglioramenti da apportare in Parlamento alla riforma della giustizia tributaria all’equo compenso, dalla crisi d’impresa alla fondamentale riforma del nostro sistema fiscale”.

Con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e con la cerimonia ufficiale di insediamento presso la sede dello stesso Ministero, **Elbano De Nuccio** è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Preg.mo Presidente De Nuccio, innanzitutto, congratulazioni per la nomina al vertice del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Quali ritiene siano, in sintesi, le questioni più urgenti da affrontare nei primi mesi del suo mandato?

La categoria viene da anni travagliata. L’emergenza Covid prima e poi alcuni ricorsi hanno fatto slittare troppo a lungo le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze locali e nazionale. Poi ci sono stati i mesi del commissariamento. Ora una nuova governance c’è ed è una governance integralmente rinnovata e estremamente motivata ad agire con decisione e incisività. E’ il momento della ricostruzione e dell’unità. C’è tantissimo da fare. L’obiettivo di fondo che ci muove è quello di ridare finalmente voce, visibilità e protagonismo ai commercialisti italiani e per far questo dovremo attivarci per costruire rapporti reali, stabili e proficui con la politica, con l’Agenzia delle Entrate e con tutti i nostri stakeholders, affinché sia chiaro che le competenze che i commercialisti mettono al servizio del Paese non possono più essere trascurate. L’esperienza degli ultimi anni dimostra chiaramente che molte delle norme approvate non funzionano o hanno comunque ampi margini di perfettibilità. Nelle materie che impattano direttamente sulla loro attività professionale, i commercialisti italiani vanno ascoltati durante la stesura delle norme, non dopo, in consultazioni ex post quasi sempre inevitabilmente prive di risultati tangibili. Si tratta di ribaltare un’impostazione purtroppo consoli-

data. Ma ce la metteremo tutta, perché questa, per rispondere alla domanda, è la questione di fondo più urgente, dalla quale discendono le altre: dai miglioramenti da apportare in Parlamento alla riforma della giustizia tributaria all’equo compenso, dalla crisi d’impresa alla fondamentale riforma del nostro sistema fiscale, per citare i dossier più caldi di questi mesi. **Parliamo proprio di riforma fiscale. Qual è, a suo avviso, l’apporto che la Categoria che lei rappresenta può dare alla stesura del testo finale?**

La riforma fiscale al centro del dibattito politico e dell’attività parlamentare di questi mesi si incardina in un momento storico di particolare crisi economica e finanziaria, legata prima all’emergenza pandemica e ora al conflitto russo - ucraino. Questo contesto non certo facile amplifica la necessità di mettere mano ad un sistema tributario che va utilizzato non tanto per ottenere gettito per coprire debito pubblico e spese correnti dello Stato, ma anche e soprattutto come strumento di politica economico - finanziaria per il rilancio del Paese. Del resto, il nostro fisco è figlio di una riforma datata 1970 ed è quindi del tutto obsoleto rispetto ad un sistema economico nazionale e internazionale che in più di cinquant’anni ha subito radicali cambiamenti. A questo si aggiungano le stratificazioni e la farraginosità di un sistema tributario che nel corso degli ultimi decenni ha subito migliaia di modifiche che lo rendono di ardua comprensione e applicazione e che pongono l’impianto sanzionatorio in balia di norme tutt’altro che certe e stabili. Se questo è lo scenario, la riforma non può fermarsi alla mera manutenzione ordinaria, limitandosi alla rimodulazione delle aliquote IRPEF e alla graduale eliminazione dell’IRAP. Serve una reale riduzione della pressione tributaria che consenta di utilizzare la leva fiscale come leva di vantaggio competitivo in un mercato sempre più globaliz-

zato. E serve una riorganizzazione dei codici tributari, un'operazione a costo zero per lo Stato, che è nell'interesse non solo dei commercialisti, ma anche dell'amministrazione finanziaria: l'eccesso di stratificazione normativa favorisce dubbi interpretativi che stimolano comportamenti opportunistici ed evasione fiscale. Lancio un appello alla politica: usiamo questa riforma per compiere scelte coraggiose, a fronte di una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo. Cittadini e imprese sono in sofferenza, in ambito fiscale bisogna ristabilire il principio di equilibrio. Per il raggiungimento di questi obiettivi vogliamo essere coinvolti ai tavoli tecnici ex ante, nel momento della genesi delle norme, perché non esiste peggiore norma di una norma scritta male e che non sia compresa da chi deve applicarla.

Con l'avvento delle dichiarazioni dei Redditi e IVA precompilate e della fatturazione elettronica, alcune delle attività tipiche del dottore commercialista si sono automatizzate. Alla luce di queste novità, quale ritiene potrà essere l'evoluzione del ruolo del Commercialista?

E' vero, la professione, dopo essere stata negli scorsi decenni protagonista e motore del passaggio al fisco telematico, è ora investita da nuovi processi di cambiamento, tipici di questi anni di automatizzazione e rapidissima evoluzione tecnologica. E' uno scenario con il quale dobbiamo inevitabilmente confrontarci e che ci imporrà di guardare con maggiore attenzione a nuovi ambiti di sviluppo delle nostre attività professionali. Dovremo quindi tornare sul tema delle specializzazioni, che va ridefinito superando le criticità emerse in fase di primo avvio e arrivando all'implementazione di processi utili al riconoscimento delle SAF dei commercialisti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e all'inclusione della categoria nella direzione scientifica dei corsi di laurea e master realizzati dalle Università. Ma quella fiscale resterà ancora a lungo l'attività prevalente per la stragrande maggioranza dei nostri colleghi. Un'attività da approcciare aprendosi alla novità e ai processi di modernizzazione che il mercato ci impone, ma che va anche tutelata. La qualità del nostro lavoro va difesa, va difesa la nostra capacità di essere garanti della fede pubblica. Per questo chiederemo con forza quelle esclusive che ai commercialisti non sono state fino ad oggi mai riconosciute.

La riforma della crisi d'impresa è ancora un cantiere aperto. Ci sono spazi per un suo miglioramento?

Mi auguro di sì. Noi ci batteremo per favorire la definizione di una norma più pratica ed efficace che tenga

conto degli effetti determinati dalla pandemia e perché venga recuperata la centralità che la legge fallimentare ha sempre riconosciuto alle nostre competenze professionali. Credo sia inoltre importante affidare al controllo esterno - sindaco, collegio sindacale o revisore - il compito di individuare tempestivamente o prevenire le crisi, anche mediante l'utilizzo di software adeguati. Fondamentale sarà anche prevedere meccanismi automatici di limitazione della responsabilità degli organi di controllo nei casi di default per colpa e senza dolo. Infine, predisporremo una proposta normativa specifica relativa all'incompatibilità dei revisori, dei sindaci e dei consulenti e lavoreremo per una modifica dei criteri di professionalità degli esperti indipendenti della composizione negoziata e dei professionisti delle procedure di crisi e dell'insolvenza. Insomma, proveremo a mettere in campo un pacchetto di misure migliorative in un ambito decisivo per la tenuta complessiva del nostro tessuto imprenditoriale e nel quale i commercialisti giocano un ruolo davvero determinante e estremamente responsabilizzante.

Quali sono le opportunità che il PNRR offre e potrà offrire alla Categoria dei dottori commercialisti?

Mi auguro che il PNRR offra opportunità soprattutto al Paese: è una enorme sfida per il rilancio che non possiamo sprecare con progetti non ponderati al meglio e non "messi a terra" con efficacia e verifiche costanti. In questa partita sono convinto che i commercialisti possano svolgere una funzione tutt'altro che marginale. Anche in questo caso proveremo a far valere l'idea di un nostro coinvolgimento a monte, nella fase di programmazione ovvero nella fase di declinazione delle linee di intervento da mettere in atto secondo i piani di azione del Piano. In altre parole, i commercialisti dovranno essere al fianco delle istituzioni per la migliore e più corretta allocazione delle risorse. Ma dovremo avere un ruolo anche a valle, nella fase di rendicontazione delle spese relative ai piani di intervento previsti. Con il visto pesante siamo già certificatori dei crediti tributari. Io credo che dobbiamo esserlo di diritto anche in questa fase. Ho esposto questo punto di vista in un incontro che ho avuto recentemente con la Ministra per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini. Sul PNRR abbiamo intenzione di lavorare seriamente, tanto che abbiamo anche creato una apposita delega in seno al nuovo Consiglio nazionale.

Fisco

In caso di nuclei familiari con più immobili

Esenzione IMU sull'abitazione principale: cautela negli accertamenti per le annualità 2017-2021

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Per il recupero dell'IMU relativa alle annualità 2017-2021, dovuta in forza della nuova disposizione introdotta dal decreto Fisco-Lavoro, che limita a un solo immobile l'esenzione per i nuclei familiari con più immobili, è opportuno che i Comuni adottino un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'imposta. Infatti, una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione, a seguito dell'ordinanza n. 94 del 2022 con cui la Consulta ha sollevato davanti a sé stessa questione di costituzionalità, renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dagli enti locali.

Il decreto Fisco-Lavoro (art. 5-*decies*, D.L. n. 146/2021) ha modificato l'art. 1, comma 741, della legge di Bilancio 2020 stabilendo che “nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare** abbiano stabilito la **dimora abituale** e la **residenza anagrafica in immobili diversi** situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le **agevolazioni** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

Leggi anche

- Una sola esenzione (a scelta) per l'IMU prima casa dei coniugi

- Doppia abitazione dei coniugi: l'immobile esente si sceglie nella dichiarazione IMU

Partendo da questa novità normativa alcuni deputati hanno presentato un'interrogazione parlamentare (n. 5-07902) in cui hanno chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare.

Nella interrogazione i deputati:

- evidenziano che l'art. 5-*decies* del decreto Fisco-Lavoro, modificando il comma 741 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ha stabilito che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”;

- osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che la stessa ha inteso superare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame;

- lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal D.L. n. 146/2021, i comuni stanno inviando **avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021**, in linea con l'interpretazione della Corte di Cassazione; - segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022, ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la **questione di legittimità costituzionale** con riferimento alla disposizione di cui all'art. 13, D.L. n. 201/2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso (ordinanza n. 94 del 2022).

Leggi anche Dubbi della Consulta sull'esenzione IMU sull'abitazione principale

Tanto premesso, gli interroganti hanno chiesto quali disposizioni interpretative della norma o sospensive dei procedimenti avviati dai comuni, il Governo intenda attivare in attesa della decisione della Corte.

La novità normativa non ha natura interpretativa

La risposta all'interrogazione precisa che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 741), come modificata dal D.L. n. 146/2021, **non ha natura interpretativa** e, quindi, retroattiva, ma al contrario **innovativa** e, pertanto, può trovare **applicazione solo per l'avvenire**.

Esclusione dell'incertezza interpretativa

La disposizione di cui al D.L. n. 146/2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria; la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Si applica per il periodo previgente

Acclarata la **portata innovativa** della disposizione in esame, si sottolinea che, con riferimento al **periodo**

pregresso 2017-2021, trova applicazione la **disciplina previgente**, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, "nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, **l'esenzione non spetta in nessun caso**".

Notifica di avvisi di accertamento fino all'anno d'imposta 2021

Sulla base di questo indirizzo interpretativo, il MEF giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei Comuni fino all'anno d'imposta 2021.

Il Dipartimento delle Finanze, per quanto riguarda la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità pregresse senza applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (art. 10, legge n. 212/2000), configurabile anche nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale (Cassazione n. 10126/2019), ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente alla luce delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, dal punto di vista normativo, l'art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 chiarisce che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma [...]". Sulla portata di tale disposizione si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 11 aprile 2019, n. 10126 in cui ribadisce che "in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: «l'incertezza normativa oggettiva che [...] costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovvero sia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione [...]".

Per meglio chiarire tale principio, la medesima Corte puntualizza che: "in altre parole, come è stato detto, **l'incertezza normativa oggettiva tributaria**", che consente di non applicare le sanzioni, "è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui

in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in "senso oggettivo" (con conseguente esclusione di "qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali" atteso che "l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti"): "l'incertezza normativa oggettiva", pertanto, "non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria" (Cassazione 19638/2009)".

E ciò è quanto avvenuto con la nuova disposizione, la quale, continua il Dipartimento, "nel corso degli anni ha subito diverse interpretazioni proprio a opera della Suprema corte, che hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della "incertezza normativa oggettiva", nell'accezione richiesta dalla medesima Corte, vale dire "una condizione di **inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria**, ovvero sia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento

In attesa della decisione della Corte costituzionale

Sulla questione si registra un recente intervento della Corte costituzionale che ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'art. 13, D.L. n. 201/2011: nel comunicato del 24 marzo 2022 si legge, infatti, che "la Corte dubita della legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione - del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo **nucleo familiare**. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un **elemento di ostacolo all'esenzione** per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso".

Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i Comuni ad adottare un atteggiamento di **cautela** nelle attività di accertamento dell'IMU dovuta per gli anni 2017-2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte costi-

tuzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.

Fisco

Insediato ufficialmente il nuovo CNDCEC

Elbano de Nuccio: impegnati per un nuovo protagonismo della categoria

Con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, alla presenza della Ministra Marta Cartabia e del sottosegretario Francesco Paolo Sisto, si è insediato formalmente il neoeletto Consiglio nazionale dei commercialisti, guidato dal presidente Elbano de Nuccio. Si tratta dell'ultimo atto formale dopo le elezioni per il rinnovo dei vertici della categoria svoltesi il 29 aprile, la proclamazione delle scorse settimane e la pubblicazione ufficiale dei risultati elettorali avvenuta sul Bollettino del Ministero di ieri.

Elbano de Nuccio è il nuovo presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

Leggi l'intervista al nuovo Presidente del CNDCEC
Elbano de Nuccio: è necessario ridare voce ai Commercialisti

Con una cerimonia svoltasi il 1° giugno 2022 presso il Ministero della Giustizia, si è insediato formalmente il neoeletto Consiglio nazionale dei commercialisti e sono state elette le cariche che affiancheranno de Nuccio. Si tratta di **Michele De Tavonatti**, vicepresidente, **Salvatore Regalbuto**, tesoriere e **Gabriella Viggiano**, segretaria.

“Con la cerimonia di oggi - ha affermato de Nuccio - si chiude finalmente una lunga fase di difficoltà della nostra categoria. Si apre ora una nuova pagina, che dovrà essere all'insegna della **ricostruzione** e dell'**unità**. La nuova governance è estremamente motivata ad agire con **decisione** e **incisività**. L'obiettivo di fondo che ci muove è quello di ridare finalmente voce, visibilità e **protagonismo** ai commercialisti italiani. Puntiamo ad essere coinvolti da politica e istituzioni nella **fase di genesi** delle norme fiscali e economiche, non più ex post. Ci stiamo già attivando per stringere rapporti di ascolto e confronto con tutti i nostri stakeholders. Diremo la nostra sui dossier più caldi di questi mesi, dal PNNR alla giustizia tributaria, dalla crisi d'impresa alla delega fiscale”.

Per quanto riguarda la **riforma fiscale**, de Nuccio ha affermato che “c'è il rischio che ci si limiti ad una operazione di **mera manutenzione ordinaria** di un sistema tributario obsoleto come il nostro, concepito nel 1970, più di cinquant'anni fa, e poi stratificatosi con

migliaia e migliaia di modifiche che lo rendono **farrainoso** e di **difficile applicazione**. Serve più coraggio, la riforma non può limitarsi alla rimodulazione delle **aliquote Irpef** e alla graduale eliminazione dell'**Irap**. Siamo in un momento storico di particolare crisi economica e finanziaria, legata prima all'emergenza pandemica e ora al conflitto russo - ucraino. Questo contesto non certo facile amplifica la necessità di mettere mano ad un sistema tributario che va utilizzato non tanto per ottenere gettito per coprire debito pubblico e spese correnti dello Stato, ma anche e soprattutto come strumento di politica economico - finanziaria per il **rilancio del Paese**”.

“Serve una **reale riduzione** della pressione fiscale - ha concluso - che consenta di utilizzare il sistema tributario come leva di vantaggio competitivo in un mercato sempre più globalizzato. E serve una **riorganizzazione dei codici tributari**, un'operazione a costo zero per lo Stato, che è nell'interesse non solo dei commercialisti, ma anche dell'amministrazione finanziaria”.

Riferimenti normativi

CNDCEC, Comunicato stampa 01/06/2022

Fisco

Dal Mef

Imposta di soggiorno: modello dichiarativo da compilare dal 30 maggio 2022

E' possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 dal 30 maggio 2022, secondo le specifiche tecniche già pubblicate nel sito nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”. Lo ha ricordato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione di un avviso sul portale del Dipartimento Finanze con cui ha specificato che i modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Sul portale del Dipartimento Finanze è stato pubblicato un avviso riguardante l'**imposta di soggiorno**.

La pubblicazione ricorda che **dal 30 maggio 2022** è possibile compilare il **modello dichiarativo** relativo alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta **2020** e **2021**, secondo le specifiche tecniche già pubblicate nel sito nella sezione “Fiscalità

regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”.

I modelli possono essere **trasmessi** utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Tra l'altro, dal prossimo 7 giugno 2022 è pubblicata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la **dichiarazione** relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Le **istruzioni di compilazione** già pubblicate nella medesima sezione descrivono le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Carried interest: investimento minimo assicurato sommando gli importi investiti dal manager

Con risposta all'interpello n. 311 del 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento al Carried interest e della conformità alla disposizione di legge. In particolare l'Agenzia ritiene che sebbene l'ammontare dell'investimento effettuato dai manager non possa considerarsi conforme al livello previsto dalla normativa, assume rilievo la circostanza che l'ammontare sottoscritto, sommando gli importi investiti da ciascuno nelle diverse quote è rilevante sia perché risulta compreso tra un minimo di 1,8 ed un massimo di 3,1 volte della RAL da ciascuno percepita, sia in termini assoluti (perché pari a circa 2,6 milioni di euro complessivi). Pertanto i proventi derivanti dall'investimento effettuato dai manager sono ricondotti ai redditi di natura finanziaria.

Con la risposta alla domanda di interpello n. 311 del 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovamente chiarimenti in riferimento al **Carried interest** e della conformità alla disposizione di legge (Ar-

ticolo 60 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50).

Una Società, al fine di ottemperare correttamente ai propri obblighi di sostituto d'imposta, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere quale sia la corretta qualificazione tributaria da riservare al carried interest pagato dal **fondo feeder** ai manager istituito al fine di incentivare la raccolta di capitale da parte di investitori italiani e operante come veicolo di investimento collettivo per conto dei soggetti italiani, sottoscrivendo impegni di investimento nel fondo master dello Schema di Investimento.

In particolare, è stato chiesto di sapere se tali proventi possano qualificarsi **redditi di natura finanziaria** ai sensi dell'articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017 e se tali proventi mantengono, ai fini fiscali, la natura giuridica di redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), anche qualora non risulti soddisfatto uno dei tre requisiti previsti dal citato articolo 60.

La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa posta alla sua attenzione, nel caso in esame, analizza il requisito **dell'investimento minimo** che deve essere apportato dai manager che, in fase di sottoscrizione iniziale **non sarebbe inferiore alla soglia dell'uno per cento**.

In particolare l'Agenzia evidenzia che il primo requisito non è soddisfatto, ma la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalle Quote quali reddito di capitale non opera ope legis e, conseguentemente, è necessaria un'analisi delle **caratteristiche** delle quote con diritti patrimoniali rafforzati ai fini dell'individuazione della natura reddituale dei loro proventi.

Sebbene l'ammontare dell'investimento effettuato dai manager non possa considerarsi conforme al livello previsto dalla disposizione in esame, assume rilievo la circostanza che l'ammontare sottoscritto, sommando gli importi investiti da ciascuno nelle diverse quote è rilevante sia perché risulta compreso tra un minimo di 1,8 ed un massimo di 3,1 volte della RAL da ciascuno percepita, sia in termini assoluti (perché pari a circa 2,6 milioni di euro complessivi).

Nella valutazione del piano di co-investimento assume rilievo la circostanza che i manager percepiscano una **retribuzione annua fissa** e una **retribuzione variabile** che per gli amministratori/dipendenti è pari a una percentuale delle commissioni che vengono addebitate ai fondi del Gruppo.

Per quanto riguarda, poi, l'esposizione al rischio di perdita del capitale investito dai manager, non sussistono accordi che garantiscano ai manager il diritto al

rimborso del capitale investito.

Alla luce di quanto considerato L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che i proventi derivanti dall'investimento effettuato dai manager sono ricondotti ai redditi di natura finanziaria da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, Risposta alla domanda di interpello 27/05/2022, n. 311

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime speciale per lavoratori impatriati anche per l'agente sportivo

Ai della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022, con cui ha fornito dei chiarimenti in tema di agente sportivo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022, riguardante l'**agente sportivo** e la fruizione del regime speciale per **lavoratori impatriati**.

Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.

Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

- trasferisca la **residenza** nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- non sia stato **residente in Italia** nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel **territorio italiano**.

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rima-

sto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le **doppie imposizioni** o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

- sono in possesso di un **titolo di laurea** e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio **fuori dall'Italia** negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Con riferimento alla attività di **agente sportivo**, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6, della legge 8 agosto 2019, n. 86, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, reca le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo che, per espressa previsione recata dall'articolo 15-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 3, comma 1, del citato d.lgs. n. 37 del 2021, definisce l'agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di **mandato sportivo**, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

La riportata definizione afferma che l'**agente sportivo** fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, il che implica che egli, nell'esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell'ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l'apporto personale dell'agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente. L'articolo 4

del medesimo decreto prevede che per svolgere la professione **l'agente sportivo** deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

L'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisce esercizio di una **libera professione** che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi. Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, l'intenzione di declinare l'attività svolta dall'agente sportivo alla stregua di una "professione".

I redditi conseguiti nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscono redditi di **lavoro autonomo** ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.

I redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/05/2022, n. 315

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Detrazione dell'IVA anche per la società in house

Anche la società in house ha diritto alla detrazione dell'iva dovuta o assolta per l'acquisto di beni e servizi, se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardano l'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione, essendo a tal fine ininfluenza la qualificazione delle somme erogate per il finanziamento dell'attività svolta. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 316 del 31 maggio 2022, con cui ha evidenziato che il fatto che l'attività di cui trattasi consista nell'esercizio di funzioni conferite e regolamentate dalla legge, per uno scopo di interesse generale, è irrilevante per valutare se tale attività costituisca prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 316 del 31 maggio 2022, in tema di tratta-

mento dei **contributi pubblici** e conseguente detraibilità dell'IVA assolta a monte.

Le **società in house** devono considerarsi organismi aventi una loro autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente o enti di appartenenza.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che dette società ai fini fiscali non possono essere assimilate a **organismi di diritto pubblico** e, conseguentemente, non possono applicare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale per gli enti pubblici si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali.

In tal senso, le operazioni poste in essere dalle predette società, in quanto costituite in forma di società di capitali, si considerano effettuate in ogni caso **nell'esercizio d'impresa**.

Il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra **l'attività finanziata** e le elargizioni di denaro.

La circolare n. 34/E del 2013 ha puntualizzato che si opera all'interno di uno schema contrattuale e quindi si è in presenza di una **erogazione-corrispettivo** a fronte di una prestazione di servizi, oltre che nelle fattispecie disciplinate dal codice dei contratti pubblici, anche per i contratti stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice stesso; ciò avviene quando, tra l'altro, i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice, come ad esempio per le società operanti secondo il modello organizzativo **dell'in house providing**.

La sussistenza di un rapporto avente **natura sinallagmatica**, inoltre, è ravvisabile anche dalla presenza di altre condizioni quali il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà all'ente erogante dei risultati della ricerca o dell'opera finanziata; la previsione di clausole risolutive espresse nella convenzione e/o contratto; la sussistenza di penalità da inadempimento, a dimostrazione di un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogante.

Il fatto che l'attività di cui trattasi consista nell'esercizio di funzioni conferite e regolamentate dalla legge, per uno scopo di interesse generale, è irrilevante per valutare se tale attività costituisca prestazioni di servizi effettuate a **titolo oneroso**.

Sul punto, è stato evidenziato che la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce **nell'esercizio di impresa**, arte o

professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di **carattere contributivo**. L'Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/05/2022, n. 316

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superammortamento e eliminazione del bene dal processo produttivo: non è possibile fruire delle quote non dedotte

Nell'ambito del superammortamento, ai fini dell'eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 317 del 31 maggio 2022, con cui ha evidenziato che ai fini della rideterminazione del credito d'imposta, occorre dare rilievo alla "volontarietà" dell'atto di fuoriuscita del bene dall'azienda verificatosi nel "periodo di sorveglianza". Infatti, il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 317 del 31 maggio 2022, riguardante il **super ammortamento** e l'eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.

L'istituto del super ammortamento, introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97, legge di stabilità 2016, consiste nella possibilità, per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di maggiorare del 40% - con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi - il costo di acquisizione degli investimenti in "beni materiali strumentali nuovi" effettuati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016.

La disciplina del **super ammortamento** è stata prorogata, con modifiche, dapprima dall'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successivamente dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); infine, è stata riproposta, con modifiche, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "decreto crescita").

La maggiorazione in parola si concretizza in una **deduzione** che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.

Sul punto, è stato evidenziato che non è possibile continuare a fruire della maggiorazione relativa al **super ammortamento** dopo la **cessazione** del rapporto contrattuale e l'eliminazione del **bene dal processo produttivo**.

Diversa è la situazione rappresentata nella circolare n. 23/E del 2016 in quanto fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (no-leggare/locare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere le loro utilità al processo produttivo dell'impresa, analogamente a quanto succede nell'ipotesi di cessione del bene.

Pertanto, è stato confermato il principio espresso nel paragrafo 10.8 della circolare n. 12/E del 2016, secondo cui in caso di **eliminazione del bene** dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Ai fini della **rideterminazione** del credito d'imposta, nel documento di prassi è stato dato rilievo alla "**volontarietà**" dell'atto di fuoriuscita del bene dall'azienda verificatosi nel c.d. "periodo di sorveglianza"; è stato precisato, infatti, che il furto del bene agevolato non costituisce causa di **rideterminazione dell'agevolazione**, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

In altri termini, nel caso di furto del bene oggetto di **investimento** la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la **rideterminazione dell'agevolazione**

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/05/2022, n. 317

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trasferimento di personale tra casa madre e stabile organizzazione: il trattamento IVA

In tema di trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, nonché tra due stabili organizzazioni, nel caso in cui l'operazione si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria, tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA, riguardando, essenzialmente la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 318 del 31 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 318 del 31 maggio 2022, riguardante il trattamento IVA per il trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, nonché tra due stabili organizzazioni. La disciplina fiscale nazionale non fornisce una propria autonoma definizione di azienda (o di ramo d'azienda), sicché occorre far riferimento alla disciplina civilistica e, in particolare, all'art. 2555 del codice civile che qualifica l'azienda come il complesso dei beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Da un punto di vista fiscale, la verifica degli elementi costitutivi di una cessione di azienda o di ramo di azienda, va, dunque, effettuata con riferimento all'oggetto del trasferimento stesso complessivamente considerato e, al contempo, va altresì verificato che l'operazione posta in essere determini il mutamento della titolarità dell'azienda, attraverso un fenomeno traslativo in senso ampio.

Nel caso in cui l'operazione si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria, tale operazione, per

come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA, riguardando, essenzialmente la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro.

Tale conclusione, che depone per la mancanza dei presupposti applicativi dell'imposta sul valore aggiunto, riguarda, peraltro, sia il caso di stipula di un contratto temporaneo di "secondment" che di stipula di un nuovo contratto definitivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/05/2022, n. 318

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Precompilata 2022: invio dal 31 maggio

Dal 31 maggio è possibile effettuare l'invio della dichiarazione precompilata 2022. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 31 maggio 2022 con cui ha evidenziato che il contribuente ha due le opzioni: convalidare il modello così com'è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto "invia". Per inviare il 730 c'è tempo fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa riguardante la **Precompilata 2022**.

Dal **31 maggio** è possibile effettuare l'**invio**. Due le opzioni per i contribuenti: convalidare il modello così com'è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto "invia".

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che **numerosi cittadini** hanno già visualizzato i dati della propria precompilata, resa disponibile in consultazione dallo scorso 23 maggio: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila).

Da oggi sono **online** anche un video e una nuova guida per conoscere le novità del 2022 e sfruttare al meglio i vantaggi dei servizi fiscali via web.

Il **tutorial**, pubblicato sul **canale YouTube** dell'Agen-

zia, spiega tutti i passi per arrivare al clic definitivo, mentre la pubblicazione, online sul sito istituzionale, spiega come affidare la gestione della propria precompilata a un familiare o a un'altra persona di fiducia. Una novità, quest'ultima, pensata per agevolare le persone che hanno difficoltà a utilizzare in prima persona la dichiarazione precompilata o gli altri servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Per inviare il **730 c'** è tempo fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre.

Sono oltre 1 miliardo e 200 milioni le informazioni che i cittadini hanno trovato quest'anno già inserite nella **dichiarazione precompilata 2022**: per la maggior parte spese sanitarie, ma anche dati delle certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, spese per ristrutturazioni condominiali, interessi passivi sui mutui, spese universitarie, scolastiche e per asili nido, erogazioni liberali e molte altre.

Novità di quest'anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un'altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un'altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 31/05/2022

Fisco

Da Assonime

Caro carburante: l'analisi di Assonime su taglio accise e iva

Le misure di contrasto all'aumento dei prezzi dei carburanti rappresentano interventi del Governo per contrastare le crescenti pressioni inflazionistiche, aumentate a seguito del conflitto russo-ucraino. Lo ha evidenziato Assonime nella circolare n. 17 del 31 maggio 2022, con cui ha analizzato le misure di riduzione di accise e IVA che si applicano fino all'8 luglio e ha evidenziato come, però, dovrebbero individuarsi misure per non penalizzare gli operatori della fascia intermedia e finale della filiera di distribuzione

dei carburanti.

Assonime ha emanato la circolare n. 17 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto le misure di contrasto all'aumento dei prezzi dei carburanti.

In particolare, Assonime ha analizzato le misure introdotte dal DL n. 38 del 2022, che sono ora confluite nell'art. 1-bis del DL n. 21 del 2022 e si applicano fino all'8 luglio 2022.

Come è noto questi interventi sono stati adottati in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

In ragione dei provvedimenti normativi emanati, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, stabilite dall'Allegato I al TUA, sono rideterminate dal 22 marzo all'8 luglio 2022, nelle seguenti misure:

-benzina: da euro 728,40 a euro 478,40 per mille litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 a euro 367,40 per mille litri.

Ne consegue che la riduzione di accise e IVA sul consumo finale di benzina e gasolio usato come carburante, per il periodo dal 22 marzo all'8 luglio 2022, ammonta complessivamente a euro 305 per mille litri di prodotto, in ragione sia della diminuzione delle accise che dell'IVA.

Ovviamente, questo beneficio ha effetti anche sugli specifici impieghi agevolati di benzina e gasolio, usato come carburante.

Le disposizioni normative hanno previsto che, per il periodo 22 marzo-8 luglio 2022, non trova applicazione l'aliquota d'accisa agevolata per il gasolio commerciale usato come carburante nell'ambito del trasporto di merci e di persone.

Assonime ha evidenziato come dal 22 marzo al 21 aprile 2022 si ha disapplicazione delle specifiche aliquote agevolate di cui ordinariamente beneficiano la benzina e il gasolio usato come carburante per l'esercizio del servizio di taxi.

Questa disapplicazione, però, non è stata ulteriormente prorogata.

Quanto all'applicazione dell'accisa ridotta sulla benzina e sul gasolio, usato come carburante, occorre comunicare le giacenze per gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, e per gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

L'Agenzia delle Dogane ha specificato che con particolare riferimento alla determinazione della giacenza fisica all'inizio della giornata del 22 marzo 2022, in ragione dell'imminente entrata in vigore del D.L. n. 21 del 2022, gli esercenti potrebbero non aver effettuato il

richiesto inventario prima dell'effettuazione di carichi o di scarichi di prodotto.

In questo caso, erano tenuti a trasmettere:

la prima informazione tra le seguenti:

-giacenza fisica al 22 marzo 2022, prima dell'effettuazione di movimentazioni, ove l'inventario sia stato tempestivamente effettuato;

-ricostruzione della giacenza fisica;

-in assenza delle giacenze fisiche, la giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022.

Invece, per le giacenze del termine finale del periodo di applicazione delle aliquote di accisa ridotte, occorre determinare i quantitativi fisici di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi e degli impianti di distribuzione alla fine dell'8 luglio 2022.

Tra l'altro, con D.L. n. 21 del 2022 è stato introdotto dal 22 marzo al 21 aprile 2022 l'obbligo, per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali di riportare nell'e-DAS l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei carburanti indicati nel documento.

In realtà, questo obbligo richiamato anche fino al 2 maggio 2022, non è stato riproposto decorrere dal 3 maggio 2022. Pertanto sarebbero necessari dei chiarimenti sul punto.

Assonime nella circolare analizza anche il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, incaricato di monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la riduzione.

Il documento si sofferma anche sull'analisi della riduzione dell'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante.

Inoltre, la circolare evidenzia la novità del D.L. n. 38 del 2022 che ha previsto la riduzione delle aliquote d'imposta sul gas naturale per autotrazione:

- ai fini delle accise, da euro 0,00331 a euro zero per metro cubo;

- ai fini dell'IVA, dal 22 al 5 per cento.

Il fine è contenere l'aumento del prezzo di vendita al pubblico del gas naturale per autotrazione, che risulta più che raddoppiato dal mese di ottobre del 2021.

Tutte queste misure fiscali adottate per contenere gli effetti economici derivanti dell'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti, rappresentano dei provvedimenti del Governo per contrastare le crescenti pressioni inflazionistiche, aumentate a seguito del conflitto russo-ucraino.

Assonime ha evidenziato come non è stato previsto un meccanismo di compensazione per gli esercenti i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione in

ragione della svalutazione delle scorte, in termini economici e finanziari, dettata dalle misure di riduzione di imposta.

Quindi dovrebbero individuarsi misure in tal senso, altrimenti si penalizzano gli operatori della fascia intermedia e finale della filiera di distribuzione dei carburanti.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rientro dei Cervelli 2022: pronti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione

Nell'ambito del rientro dei Cervelli 2022, per consentire il versamento degli importi per l'esercizio dell'opzione, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: "1880" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019" e "1881" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019". Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 24 del 31 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 24 del 31 maggio 2022, riguardante l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'articolo 1, comma 763, della L. 234 del 2021 ha inserito il comma 5-ter all'articolo 5 del DL 34 DEL 2019, per consentire ai docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44.

L'esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in

Italia oggetto dell'agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 5-ter.

Ai sensi del comma 5-quater del menzionato articolo 5, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022 sono state definite le modalità di esercizio della opzione.

Inoltre, con Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 25 maggio 2022 sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla materia.

Le disposizioni dispongono che gli importi dovuti per esercitare l'opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione.

I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Quindi, per consentire il versamento degli importi, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1880" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019";

- "1881" denominato "Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 31/05/2022, n. 24

to l'emanazione di un provvedimento di mancato funzionamento, con una "mini proroga" automatica delle scadenze odierne.

ANC ha pubblicato in data 31 maggio 2022 riguardante il funzionamento ridotto dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, nella giornata del 31 maggio, il sito dell'Agenzia è stato di fatto inaccessibile, proprio mentre erano in scadenza gli invii delle Liquidazioni Periodiche IVA, il pagamento dei bolli e il pagamento tramite modello F24 contenente compensazioni.

Pertanto, occorre l'emanazione di un provvedimento di mancato funzionamento, con una "mini proroga" automatica delle scadenze odierne.

Per far sì che il provvedimento sia concretamente di utilità per i commercialisti è necessario che l'emanazione del decreto sia fatta in tempo utile, al fine di rasserenare per quanto possibile il clima in cui commercialisti operano.

A cura della Redazione

Fisco

Da ANC

Blocco sito Agenzia delle Entrate: occorre una mini proroga delle scadenze odierne

Nella giornata del 31 maggio, il sito dell'Agenzia è stato di fatto inaccessibile, proprio mentre erano in scadenza gli invii delle Liquidazioni Periodiche IVA, il pagamento dei bolli e il pagamento tramite modello F24 contenente compensazioni. Lo ha evidenziato ANC con un comunicato stampa con cui ha sollecita-

Lavoro e previdenza

Per il biennio 2022-2023

Gestione dell'esodo aziendale: le opportunità per le imprese

di Antonello Orlando - Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Sono due gli istituti di prepensionamento che si propongono di soddisfare tutti i datori di lavoro. Il contratto di espansione, prorogato fino al 2023, può essere azionato dalle imprese, con una forza lavoro complessiva non inferiore a 50 unità lavorative, per far accedere i propri lavoratori a uno scivolo pensionistico della durata di 60 mesi, i cui costi sono ridotti da un finanziamento pubblico. E' inoltre previsto un altro prepensionamento, tutto a carico dello stato, rivolto ai lavoratori dipendenti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

Per **imprese, consulenti e lavoratori** il 2022 si è fin dall'inizio annunciato come un anno non facile per chi desiderava potere attuare dei piani più efficaci di ricambio generazionale. Infatti, l'arrivo della pensione anticipata **Quota 102**, molto poco richiesta, ha confermato la sopravvivenza dei due ingressi principali pensionistici frutto della Riforma Fornero: la **pensione anticipata** (con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e un anno in più per gli uomini) e la **pensione di vecchiaia**, che prevede un requisito anagrafico di 67 anni per tutti fino al 2024 con un requisito contributivo di almeno 20 anni.

Per i **datori di lavoro** e i **professionisti** che li supportano, questo scenario di difficoltà oggettiva nel raggiungimento dei traguardi pensionistici (presupposto vero e proprio per un ricambio generazionale che non comporti la dichiarazione di esuberi e ulteriori difficoltà gestionali) non è tuttavia privo di strumenti che si sono dimostrati efficaci.

In particolare, la **legge di Bilancio 2022** aveva posto un combinato di due istituti di prepensionamento che si propongono di soddisfare tutti i datori di lavoro che compongono il panorama imprenditoriale italiano.

Contratto di espansione

Fino al 2023 si può attivare, presso il Ministero del Lavoro, lo strumento plurifase del **contratto di espansione**, oggi contenuto nell'art. 41 del D.Lgs. 148/2015. Il contratto di espansione era stato già oggetto di proroga dalla L. 178/2020 fino alla fine del 2021, ma la sua buona ricezione, specie da datori di lavoro di grandi dimensioni, ne ha consentito non solo una **proroga biennale** fino al 2023, ma anche un significativo ampliamento della platea delle aziende destinatarie. Grazie alle ultime modifiche, dal 2022 il contratto sarà azionabile alle imprese, anche aggregate in un gruppo, con una forza lavoro complessiva **non inferiore a 50 unità lavorative** (basti pensare che nel 2019 era sorto

per imprese che, da sole, dovevano avere almeno 1.000 unità lavorative).

Leggi anche:

Contratto di espansione: utilizzo da parte dei datori di lavoro fino al 2023. A quali condizioni

Contratto di espansione: quanto conviene alle imprese

Le imprese che sceglieranno il contratto di espansione potranno far accedere i propri lavoratori a uno **scivolo pensionistico** della durata di **60 mesi** i cui costi sono ridotti da un finanziamento pubblico (monitorato dall'INPS) parametrato al valore della indennità di disoccupazione che, da quest'anno ha incrementato il proprio valore. Questa forma di prepensionamento permette dunque di esodare con accompagnamento a pensione i dipendenti che aderiscano volontariamente con una **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**; l'unica condizione è che questi non distino più di 5 anni dalla prima decorrenza utile fra la pensione di vecchiaia (di cui dovranno già avere il requisito contributivo) o anticipata; l'esodo dovrà materialmente avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2023, salvo ulteriori (e auspiccate) proroghe normative.

L'azienda che firmerà con RSA/RSU e con le rappresentanze nazionali un accordo di espansione presso il Ministero del Lavoro, contestualmente al prepensionamento per esodare i lavoratori deve prevedere **nuove assunzioni a tempo indeterminato** nonché un **piano di formazione certificata** che consente anche l'utilizzo di una speciale CIGS derogatoria senza oneri aziendali. Il dipendente accompagnato a pensione percepisce per una durata massima di 60 mesi una pensione pari a quella maturata al momento del recesso con una garanzia contro qualsiasi futura riforma pensionistica peggiorativa, garanzia mai codificata prima per le altre forme di prepensionamento (si pensi agli assegni straordinari dei fondi bilaterali o alla isopensione Fornero, dove di solito sono gli accordi sindacali a garantire

forme di tutela per i lavoratori, con prolungamento dello scivolo e maggiori costi per le imprese).

I **costi aziendali** per il prepensionamento vengono in questo caso ridimensionati visto che per ogni lavoratore prepensionato viene riconosciuta dall'INPS una "dote" equivalente alla NASpI maturata da ciascun lavoratore in esodo senza che sia per questo sostenuto il costo aziendale del ticket NASpI, da cui i datori di lavoro sono esonerati.

Tale **forma di accompagnamento a pensione** appare forse meno incentivante per i dipendenti che verrebbero accompagnati alla pensione di vecchiaia dal momento che in questo caso non è versata alcuna contribuzione correlata da parte del datore di lavoro e il futuro assegno di pensione non avrà reali incrementi rispetto a quello di esodo.

Prepensionamento per i lavoratori delle PMI in crisi

Il biennio 2022-2023 è poi destinatario di un altro prepensionamento, stavolta tutto a carico dello stato, rivolto ai lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di **almeno 62 anni**. A favore di tale misura è stato previsto lo stanziamento **fondo** con una dotazione di **150 milioni di euro** per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Questo prepensionamento che consente di colmare il gap del contratto di espansione (rivolto ad aziende o gruppi con almeno 50 lavoratori) si rivolge dunque alla dimensione delle piccole imprese, ma attende ancora la piena operatività. Infatti, per potere accedere al finanziamento è ancora **atteso il decreto** del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che sarebbe dovuto apparire entro sessanta giorni dal 1° gennaio (data di entrata in vigore della L. 234/2021 che all'art. 1 c. 89 ha introdotto questa forma gratuita di esodo).

Solo una volta apparso il decreto interministeriale sarà diramata la circolare operativa INPS che consentirà concretamente la **prenotazione delle risorse** e l'avvio del prepensionamento.

Il nodo cruciale che resta da sciogliere è il significato dell'espressione "su base convenzionale" che contraddistingue questa forma di esodo nel tenore letterale della norma e che potrebbe alludere al riconoscimento di contribuzione figurativa in luogo di quella obbligatoria da lavoro.

All'edizione 2022 del **Festival del Lavoro** non poteva mancare, come ogni anno, la presenza di Wolters Kluwer con **One LAVORO la rivoluzionaria soluzione digitale** ideata per rispondere alle esigenze di

Consulenti del lavoro, Aziende ed Enti, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e INDICITALIA. Intelligente e personalizzabile in grado di fornire tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.

Affronta le sfide facendo la differenza con One LAVORO

[Chiedi la tua prova gratuita di 30 giorni](#)

Lavoro e previdenza

Dalla Corte Costituzionale

Licenziamento per giustificato motivo: per il reintegro non serve che l'insussistenza del fatto sia manifesta

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Con la sentenza n. 125 del 2022, la Corte Costituzionale interviene vagliando la legittimità della norma, di cui al comma 7 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella parte in cui richiede, ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria, che l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia "manifesta". Qualificare l'insussistenza del fatto come "manifesta", secondo la Corte, presenta profili di criticità in quanto tale criterio risulta del tutto indeterminato. Appare, infatti, largamente problematico individuare il discrimine fra insussistenza "semplice" ed insussistenza "manifesta", con la conseguenza che il Giudice possa giungere, in assenza di alcun parametro di riferimento, a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento.

La Legge n. 92 del 2012 aveva profondamente innovato il testo dell'articolo 18 dello **Statuto dei Lavoratori** nel senso di prevedere **forme di tutela** a favore del lavoratore contro l'illegittimità del licenziamento differenziate in funzione del vizio accertato.

In questa logica, a prescindere dalle ipotesi di nullità, la **reintegrazione** in caso di **licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa** è prevista "nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili ...", nel caso di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** il testo originario prevedeva che il Giudice "Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".

La **sentenza n. 125/2022 della Corte Costituzionale** interviene vagliando la legittimità costituzionale della norma di cui al comma 7 dell'articolo 18 Stat. Lav. nella parte in cui richiede, ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria, che l'**insussistenza del fatto** posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia "**manifesta**".

Sotto tale profilo la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che: "Il concetto di "manifesta insussistenza" dimostra che il legislatore ha voluto limitare ad ipotesi residuali il diritto ad una tutela reintegratoria; non potendosi che far riferimento al piano probatorio sul quale il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, deve cimentarsi, esso va riferito ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che

consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso, accertamento di merito demandato al giudice ed incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità" (Cass. n. 10435/2018).

Le ragioni di rimessione alla Corte

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte per differenti motivi paventando l'illegittimità della norma per contrasto con gli articoli 1,3,4,24 e 35 Cost..

In estrema sintesi, il Giudice rimettente ha sostenuto che vi sarebbe una **violazione dell'articolo 3 comma 1 Cost.** nella misura in cui vi sarebbe una "ingiustificata, irrazionale ed illegittima differenziazione" fra le ipotesi di **licenziamento soggettivo** (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) e quello **oggettivo** per il quale è richiesto ai fini della tutela reintegratoria che l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento sia manifesta.

Il rimettente ha evidenziato, altresì, che "l'irragionevolezza della disposizione censurata si rileverebbe inoltre nell'inversione dell'onere della prova in essa sancita" per cui il lavoratore sebbene estraneo alle circostanze in fatto dovrebbe dimostrare la manifesta insussistenza.

Sotto questo profilo vi sarebbe un conflitto con il secondo comma dello stesso articolo 3 Cost.

Ancora, il Tribunale di Ravenna ipotizza la violazione degli articoli 1, 3 primo comma, 4 e 35 Cost. in ragione della circostanza per cui la norma avrebbe attuato "un illegittimo bilanciamento tra i valori in gioco delle due parti del rapporto".

Peraltro, introduzione del criterio per il quale l'insussistenza del fatto dovrebbe essere manifesta, introduce un **elemento d'incertezza della valutazione** tale da dar luogo a risultati imprevisi ed imprevedibili poiché il

criterio richiesto è del tutto sprovvisto di riferimenti concreti e specifici utili alla sua determinazione.

In giudizio è intervenuta l'avvocatura generale dello stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le censure venissero dichiarate infondate.

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte dopo aver ricostruito le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza di remissione ha ritenuto la questione fondata in ragione del contrasto della norma con l'articolo 3 Cost.

Sul punto la Corte ha specificato richiamando, la propria sentenza n. 59 del 2021, con la quale era stato superato il concetto di facoltatività del rimedio reintegratorio in ipotesi accertamento dell'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, che "pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei **principi di eguaglianza** e di **ragionevolezza** (sentenza n. 59 del 2021). La **diversità dei rimedi** previsti dalla legge deve sempre essere sorretta da una **giustificazione plausibile** e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, nelle quali la reintegrazione non costituisce «l'unico possibile paradigma attuativo» dei principi costituzionali (sentenza n. 59 del 2021; così anche sentenza n. 46 del 2000, punto 5 del Considerato in diritto). Nell'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost., essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge."

In questo quadro la Corte ha precisato che, ferma restando l'impossibilità di entrare nel merito delle scelte imprenditoriali, l'elemento qualificante ai fini della legittimità del licenziamento è l'effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale.

Qualificare l'insussistenza del fatto come "manifesta", secondo la Corte presenta **profili di criticità** in quanto tale **criterio** risulta del tutto **indeterminato**.

Secondo la Corte, infatti, appare largamente problematico individuare il discrimine fra insussistenza "semplice" ed insussistenza "manifesta", con la conseguenza che si può verificare che il Giudice possa giungere, in assenza di alcun parametro di riferimento, a "soluzioni difformi, con conseguenti **ingiustificate disparità di trattamento**". Sotto questo profilo la Corte specifica, ancora, che non si può nemmeno richiamare il concetto di discrezionalità del decidente, dovendo questa essere comunque ricondotta a parametri attendibili e coerenti, che nel caso di specie non si rinvenivano.

In ultima analisi, il Giudice delle Leggi ha specificato

che "il requisito della manifesta insussistenza demanda al Giudice una valutazione sformata di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico".

A ciò deve essere aggiunto che la sussistenza (o meno) di un fatto non si presta facilmente a forme di gradazione poiché, per dirla con le parole della stessa Corte, tale valutazione "evoca una alternativa netta", in quanto il fatto o sussiste o no.

Da ultimo, la decisione evidenzia che le circostanze per cui un fatto possa essere considerato "manifestamente" evidente - ammesso, e non concesso, che ciò possa avvenire nell'ambito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in cui il quadro probatorio è spesso complesso ed articolato) - nulla hanno a che vedere con il maggiore disvalore che, nella costruzione dell'assetto rimediabile all'illegittimità del licenziamento, caratterizza il modello di tutela.

In conclusione, per tali motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, Stat. Lav., limitatamente alla parola "manifesta".

Alcune considerazioni conclusive

A fronte del nuovo intervento della Corte è opportuno riflettere su quale sia oggi il residuo spazio per la tutela indennitaria, di cui all'art. 18, comma 5, Stat. Lav. Leggendo la sentenza, la **tutela indennitaria** sarebbe riservata alle ipotesi in cui il licenziamento è illegittimo per aspetti che "esulano dal fatto giuridicamente rilevante, inteso in senso stretto" (vale a dire le ragioni organizzative individuate dal datore di lavoro ed il nesso causale con il recesso dal contratto di lavoro).

In particolare, sotto tale profilo la Corte, richiamando la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 13643 del 2021, indica quale ipotesi esemplificativa di applicazione della tutela indennitaria il caso del **licenziamento illegittimo** per il "mancato rispetto della buona fede e della correttezza alla scelta dei lavoratori da licenziare quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile".

Tale affermazione, in primo luogo, non pare del tutto convincente sul piano sistematico, tenuto anche conto che, nell'ambito dei licenziamenti collettivi, la violazione dei criteri di scelta è invece sanzionata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18 Stat. Lav., tale interpretazione si esporrebbe facilmente ad una critica sotto il profilo della disparità di trattamento.

Inoltre, tenuto conto che la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 10435 del 2018) ha affermato che l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (**obbligo di repechage**) costituisce elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo -

in mancanza del quale si deve ritenere insussistente il fatto posto alla base del licenziamento - risulta veramente difficile immaginare delle ipotesi in cui si potrebbe dar luogo all'applicazione della tutela indennitaria.

In conclusione, va detto che l'intervento riformatore del 2012 aveva il dichiarato fine di ridimensionare il rimedio della reintegra nel caso di licenziamenti illegittimi, facendo sì che essa fosse limitata ad ipotesi specifiche, anche nell'ottica di conferire maggiore certezza del diritto.

Oggi, in ragione delle sentenze della Corte Costituzionale, ma anche dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione sui licenziamenti per motivo soggettivo, il **panorama** sembra essere **radicalmente mutato**.

Se così è potrebbe essere venuto il momento di **ridiscutere** complessivamente la materia delle **conseguenze dell'illegittimità del licenziamento**, tenuto conto anche delle diverse tutele previste ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015.

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Legno e lapidei aziende artigiane: nuove tabelle retributive

Per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area legno-lapidei, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Clai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno definito in data 17 maggio 2022 le tabelle retributive a completamento dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL siglata il 3 maggio scorso. Il nuovo contratto, fissa l'una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale e gli aumenti dei minimi tabellari. Inol-

tre, il testo introduce modifiche alla disciplina del lavoro a termine per quanto riguarda le ipotesi ammesse e il requisito della stagionalità.

Con il verbale di accordo 17 maggio 2022 Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Clai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno provveduto alla **stesura delle tabelle retributive** a completamento dell'ipotesi di accordo 3 maggio 2022 di rinnovo del CCNL dei dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area legno-lapidei.

I nuovi minimi tabellari

I nuovi importi della retribuzione tabellare sono i seguenti:

Legno, arredamento, mobili

Aziende artigiane

Categorie	Importi mensili	
	Dal 1.5.2022	Dal 1.9.2022
AS	1.992,73	2.033,54
A	1.857,40	1.895,44
B	1.697,80	1.732,57
CS	1.624,01	1.657,27
C	1.549,48	1.581,22
D	1.464,71	1.494,71
E	1.387,09	1.415,50
F	1.303,28	1.329,97

Piccole imprese

Categorie	Importi mensili	
	Dal 1.5.2022	Dal 1.9.2022
AS	2.013,13	2.048,50
A	1.876,43	1.909,40
B	1.715,20	1.745,34
CS	1.640,65	1.669,48
C	1.565,35	1.592,85
D	1.479,71	1.505,71
E	1.401,29	1.425,91
F	1.316,63	1.339,76

Lapidei

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.5.2022	Dal 1.9.2022
1°	2.089,63	2.135,77
2°	1.959,16	2.002,42
3°	1.706,08	1.743,75
4°	1.599,94	1.635,27
5°	1.539,71	1.573,71
6°	1.468,87	1.501,31

Aziende artigiane

7°	1.365,59	1.395,75
----	----------	----------

Piccole imprese

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.5.2022	Dal 1.9.2022
1°	2.109,99	2.150,70
2°	1.978,24	2.016,41
3°	1.722,70	1.755,94
4°	1.615,53	1.646,70
5°	1.554,71	1.584,71
6°	1.483,18	1.511,80
7°	1.378,90	1.405,51

Bilateralità

Le Parti forniscono anche le tabelle dell'E.a.r. sostitutivo della bilateralità, pari ad € **30,00 mensili**.

L'accordo del 3 maggio 2022

Con l'ipotesi di accordo 3 maggio 2022 Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani e Clai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno **rinnovato il CCNL** per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area legno-lapidei. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 3 maggio 2022, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 150, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo verrà erogato in 2 tranches:

- € 75 con la retribuzione di luglio 2022;
- € 75 con la retribuzione di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 3 maggio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del **70%**, con le medesime decorrenze.

L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano

di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

L'una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Aumenti dei minimi tabellari

L'accordo stabilisce i seguenti **aumenti dei minimi tabellari**, riferiti al livello D del settore legno e al livello 5 del settore lapideo, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.

Imprese artigiane*Settore Legno*

- € 45,00 dal 1° maggio 2022;
- € 30,00 dal 1° settembre 2022;

Settore Lapidei

- € 45,00 dal 1° maggio 2022;
- € 34,00 dal 1° settembre 2022.

Piccole imprese*Settore Legno*

- € 50,00 dal 1° maggio 2022;
- € 26,00 dal 1° settembre 2022;

Settore Lapidei

- € 50,00 dal 1° maggio 2022;
- € 30,00 dal 1° settembre 2022.

Bilateralità

Le parti recepiscono integralmente l'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e Clai con Cgil, Cisl e Uil, con decorrenza 1° maggio 2022.

Malattia

I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comports di ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.

Per questi lavoratori nei casi di malattia superiore ai 180 giorni, l'indennità sostitutiva della retribuzione è elevata al **50%**, per un periodo massimo di 90 giorni.

Congedi per violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad un congedo retribuito massimo di 3 mesi, su base oraria o giornaliera

nell'arco di 3 anni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del congedo.

L'accordo stabilisce **ulteriori 2 mesi di aspettativa** non retribuita.

La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.

Congedi per la formazione continua

Ogni lavoratore ha diritto a **8 ore annue retribuite** per la formazione continua, da usufruire entro il 31 dicembre 2022 per percorsi di alfabetizzazione digitale erogati da Fondartigianato.

Lavoro a termine

Alla disciplina dell'istituto sono state apportate le seguenti modifiche.

Ipotesi ammesse

Fino al 30 settembre 2022 possono essere assunti lavoratori a tempo determinato per una durata massima di 24 mesi nelle seguenti ipotesi:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

In sede di contrattazione integrativa regionale possono essere individuate ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo indeterminato.

Stagionalità

Oltre alle attività definite nel D.P.R. n. 1525/1963 sono attività stagionali le attività produttive concentrate in particolari periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie prime condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività. L'accordo

individua le specifiche fattispecie produttive che corrispondono a tali criteri.

Nell'arco dello stesso ciclo stagionale è consentita una durata complessiva massima di **5 mesi** per ogni singola azienda, comprese le proroghe e rinnovi.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 03/05/2022

Verbale di accordo 17/05/2022

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Radiotelevisione emittenti private: rinnovato il CCNL

Per i dipendenti dalle imprese private radiotelevisive, multimediali e multiplatforma, Confindustria Radio Televisioni e Anica con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno rinnovato in data 26 maggio 2022 il CCNL del comparto. Ridefiniti i nuovi importi minimi di retribuzione. Riconosciuto un importo una tantum con erogazione settembre 2022. Apportate variazioni alla disciplina del lavoro a termine e della somministrazione. L'accordo definisce inoltre le regole per il lavoro agile. Cambia la contribuzione a carico dell'azienda ai fondi di previdenza complementare. decorre dalla stipula e scadrà il 31 dicembre 2024.

In data 26 maggio 2022 Confindustria Radio Televisioni e Anica con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese private radiotelevisive, multimediali e multiplatforma.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti retributivi stabiliti dal 1° luglio 2022, 1° novembre 2023 e 1° ottobre 2024, i **nuovi importi dei minimi di retribuzione** risultano i seguenti:

Settore televisivo

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.7.2022	Dal 1.11.2023	Dal 1.10.2024
9Q	1.905,75	1.952,85	2.006,68
8Q	1.746,91	1.790,10	1.839,46
8	1.746,91	1.790,10	1.839,46
7	1.610,90	1.650,74	1.696,27

6	1.536,78	1.574,76	1.618,17
5	1.416,00	1.451,00	1.491,00
4	1.190,64	1.220,05	1.253,67
3	993,74	1.018,31	1.046,39
2	873,97	895,57	920,25
1	753,18	771,79	793,07

Settore radiofonico

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.7.2022	Dal 1.11.2023
6Q	1.425,38	1.489,60
5	1.278,49	1.336,14
4	1.051,86	1.099,24
3	898,20	938,70
2	758,32	792,49
1	633,73	662,27

Una tantum

Le Parti concordano il riconoscimento di un importo una tantum pari a **€ 250,00**, non parametrati ai livelli di inquadramento, con erogazione **settembre 2022**.

Malattia

In caso di malattia i lavoratori hanno diritto, oltre

Durata dell'assenza	%
primi 6 mesi	100
6 mesi successivi	50

Il trattamento integrativo del 50% interverrà esclusivamente per i periodi, all'interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti dall'intervento economico dell'INPS.

Lavoro a termine e somministrazione

Nel lavoro a termine e somministrazione sono state apportate le seguenti variazioni.

Nelle ipotesi di assunzione per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito per un massimo di **4 mesi**, sia prima che inizi l'assenza che successivamente al rientro, per consentire il passaggio delle consegne.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assunzione a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato è consentita per una durata superiore a 12 mesi nelle seguenti **ipotesi**:

- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento;
- avvio e realizzazione di nuovi progetti di sviluppo e/o nuove attività e/o per l'implementazione di accordi commerciali e di partnership;
- esecuzione di opere e servizi straordinari relativi all'introduzione di nuove tecnologie;
- assunzione di personale riferito a una o più produzioni radiofoniche o televisive, specificatamente indi-

all'indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS (qualora l'INPS eroghi la suddetta indennità) e per i primi 12 mesi, ad un'integrazione della predetta indennità a carico dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione ordinaria netta:

cato nella lettera di assunzione, con possibilità di impiego su altre produzioni in caso di modifica degli scenari produttivi sopravvenuta nel corso del rapporto; e) temporaneo incremento dell'attività ordinaria al quale non è possibile far fronte con il personale già in forza, limitato alle sole attività soggette a continue modifiche di processo e di rapporto dell'attività radiofonica e televisiva, di per sé non programmabile.

Le Parti stabiliscono che sarà consentito prorogare o rinnovare rapporti a tempo determinato stipulati prima del 30 settembre 2022 in base alle suddette causali anche successivamente a tale data, nel rispetto del termine di durata massima.

Fermo restando il diritto di precedenza, l'azienda individua tra i lavoratori, i beneficiari di **stabilizzazione a tempo indeterminato**, tra quanti abbiano svolto mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a tempo determinato e somministrazione per un periodo complessivamente pari a 48 mesi, comprensivo di proroghe o rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Il diritto alla stabilizzazione decade trascorsi **18 mesi** dalla maturazione dei 48 mesi.

Le stabilizzazioni non potranno essere inferiori al **40%** del personale a tempo determinato e sommini-

strazione, salvo i casi di crisi aziendale, procedure in atto di riduzione del personale e ricorso ad ammortizzatori sociali.

Lavoro agile

L'accordo introduce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, compresi i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la contribuzione a carico dell'azienda ai fondi di previdenza complementare è elevata all'**1,20%** della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 26 maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Riferimenti normativi

Accordo 26/05/2022

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Associazioni sportive: gestione versamenti e adempimenti sospesi

Arrivano dall'INPS, con la circolare n. 64 del 2022, le istruzioni per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche

L'INPS, con la circolare n. 64 del 31 maggio 2022, prende in esame la sospensione della contribuzione dei termini relativi agli adempimenti e ai **versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante **rateizzazione**, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.

Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022.

Datori di lavoro con dipendenti

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l'inserimento del codice "N979" all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L'Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7M".

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello "F24".

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
I committenti che devono versare il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare nell'elemento "CodCalamita" il valore "38".

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 30/05/2022, n. 64

Lavoro e previdenza

Circolari INPS

ANF: fasce di reddito e importi erogabili aggiornati da luglio 2022

E' stata pubblicata dall'INPS la circolare n. 65 del 2022, contenente le tabelle da prendere a riferimento per verificare la fascia reddituale e gli importi spettanti a titolo di assegno per il nucleo familiare, a partire dal prossimo mese di luglio. La rivalutazione

è stata operata dall'Istituto sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT. Su questi valori l'INPS si baserà per determinare gli importi erogabili ai lavoratori richiedenti.

Nella circolare n. 65 del 30 maggio 2022, l'INPS ha reso noti i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno per il **nucleo familiare** aggiornati in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT. Ai nuovi valori, che entreranno in vigore dall'1 luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023, è stato applicato un indice di rivalutazione pari all'1,9 per cento.

Le tabelle allegate alla circolare contengono l'analitica elencazione di tutti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

I **lavoratori dipendenti** di aziende attive del settore privato non agricolo, a decorrere dal 1° aprile 2019, devono presentare le domande per la prestazione familiare direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.

L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi calcolati dall'INPS sono visibili al cittadino e ai patronati nella specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Il lavoratore deve comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso una apposita applicazione

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS; circolare 30/05/2022, n. 65

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Avvisi di addebito enti pubblici: annullamento e riemissione

L'INPS, nel messaggio n. 2238 del 30 maggio 2022, rende noto l'annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicembre 2021 nei confronti delle pubbliche Am-

ministrazioni, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2017, e la successiva riemissione.

Con il messaggio n. 2238 del 30 maggio 2022, l'INPS recepisce la disposizione del decreto Milleproroghe 2022 secondo la quale, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni relative alle sanzioni civili con riferimento ai crediti contributivi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per i periodi di competenza fino a tutto il 31 dicembre 2017.

E' stato dunque ridefinito il contenuto degli avvisi di addebito aventi a oggetto le partite creditorie rientranti nel campo di applicazione della medesima. Pertanto, si comunica che si è reso necessario programmare l'annullamento centralizzato degli avvisi di addebito interessati, formati dalla data di entrata in vigore della norma.

All'intervento seguirà una riemissione degli avvisi di addebito, con contestuale sospensione degli articoli riferiti alle sanzioni civili.

A partire dal 1° gennaio 2023, verranno riattivati sugli avvisi di addebito gli articoli riferiti alle sanzioni civili sulla quota parte o sull'intera quota capitale dei crediti in oggetto che le pubbliche Amministrazioni non abbiano provveduto a regolarizzare entro il 31 dicembre 2022.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/05/2022, n. 2238

Finanziamenti

Per la competitività

Investimenti dall'estero e rilocalizzazione delle imprese in Italia: un nuovo fondo dal decreto Aiuti

di Gerardo Urti - Advisor - Consulente strategico - Business Angel - GU Capital Srl

Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuna annualità. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative per la ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, con caratteristiche e propensioni diverse all'investimento per ciascuna tipologia di investitori. Con il fondo si favorisce l'avvio, la crescita, ovvero la ricollocazione, nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità. Con quali strumenti?

L'aumento dei prezzi delle materie prime, unito alle difficoltà nell'approvvigionamento per alcuni componenti, stanno mettendo in difficoltà le economie più votate alla manifattura, come quella italiana.

Avere siti produttivi in Italia o in area euro, rispetto ad averli al di fuori dei confini europei (o nei Paesi come Russia e Ucraina), può essere un vantaggio competitivo nel medio periodo.

Per questo l'art. 25, D.L. n. 50/2022, istituisce un **fondo**, con una dotazione iniziale di 5 milioni all'anno, per favorire l'**attrazione di investimenti esteri** e la **rilocalizzazione** delle imprese (**reshoring**) in Italia, prevedendo la **creazione** di uno **sportello unico** che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli **adempimenti** e le **pratiche utili** alla concreta realizzazione dell'investimento.

Fondo per l'attività di attrazione degli investimenti esteri

Il fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri è volto a favorire la realizzazione di iniziative di **investitori strategici esteri** oltre che il **reshoring**, ossia la rilocalizzazione della produzione di un'azienda dall'estero al paese d'origine, specie per quei settori cruciali per la sicurezza di un paese come:

- materiale sanitario;
- prodotti alimentari;
- approvvigionamento energetico.

Il fondo, al comma 1, stabilisce che il **finanziamento** dell'attività di ricognizione e dell'attività di analisi che viene effettuata secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, favorisce l'avvio, la crescita o la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi. Sono comprese le elaborazioni di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Comitato Attrazione Investimenti Esteri

Per le finalità, di cui al comma 1, al fine di garantire il supporto tecnico-operativo è nominato un comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri.

Il CAIE, Comitato Attrazione Investimenti Esteri, istituito con D.L. n. 133/2014 (decreto Sbocca Italia, art. 30), è presieduto dal MISE ed è composto da rappresentanti di MAECI, MEF, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comitato:

- opera come **osservatorio** sulle politiche in atto e sulle tendenze internazionali in tema di investimenti esteri e di attrattività del Sistema Italia, favorendo la diffusione di studi e ricerche in tali campi;
- formula **proposte**, anche di tipo normativo, sulle modalità operative che possono rafforzare e rendere più efficaci le attività di attrazione degli investimenti esteri, con l'obiettivo di elevare la competitività nazionale;
- favorisce il **raccordo** tra le **amministrazioni centrali e territoriali** con la rete diplomatico-consolare, per il tramite del membro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in seno al Comitato, e con gli uffici all'estero dell'ICE/Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, al fine di promuovere l'Italia come paese di destinazione degli investimenti esteri presso la comunità internazionale.

La segreteria tecnica del comitato sarà coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il già menzionato Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla segreteria tecnica sono attribuiti i compiti inerenti:

- **ricognizione** di **potenziali investitori** strategici esteri,
- elaborazione di **proposte** di investimento strutturate,
- adozione di **metodologie** uniformi,
- definizione di **indicatori di performance**,
- implementazione di **banche dati**,
- creazione di uno “**sportello unico**” che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento,
- attivazione di un **sito web unitario**, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri.

Per le medesime finalità il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2021, di un contingente massimo di dieci esperti con competenze e qualifiche elevate in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico.

Attività del Comitato

Allo scopo di favorire la realizzazione di investimenti esteri nel territorio nazionale, il comitato, su richiesta dell'investitore estero e secondo le specifiche modalità, può prendere in carico specifici progetti di investimento, svolgendo al riguardo le seguenti azioni:

- favorire il dialogo tra l'investitore estero e le istituzioni competenti;
- supportare l'investitore estero nell'individuazione delle procedure autorizzative;
- dialogare con le amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'investimento;
- agevolare il coordinamento delle procedure di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte nel progetto di investimento;
- la presa in carico del progetto di investimento è subordinata alla presentazione di una istanza alla Segreteria del Comitato.

Domanda di attrazione di investimenti esteri

Allo scopo di facilitare la realizzazione di investimenti esteri nel territorio nazionale, la domanda necessita di un **questionario**, sulle tematiche:

- **ragione sociale** e relativa struttura finanziaria e produttiva della società o del gruppo che sta realizzando o realizzerà l'investimento;
- **caratteristiche** del progetto d'investimento;
- nel caso in cui al **progetto** non sia stata ancora data attuazione, se è condizionata al verificarsi di determinate condizioni;
- descrizione dell'**impatto** dell'investimento sull'economia del territorio;

- **importo** dell'investimento, modalità di finanziamento individuate e la sostenibilità economico-finanziaria;
- eventuali **attività** già **avviate** sul territorio;
- eventuali **contatti** già **intercorsi** o in **atto** con Amministrazioni pubbliche interessate o coinvolte al rilascio degli atti di assenso;
- soggetti che, per conto dell'investitore estero, manterranno i **contatti operativi** con il comitato;
- **motivazioni** per le quali viene richiesto il supporto del comitato, con eventuali criticità che, a giudizio dell'investitore estero possono incidere sulla decisione di realizzazione del progetto, ovvero sui tempi e costi complessivi dell'investimento.

Copertura finanziaria

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” per l'anno 2022.

Impresa

Tutela della privacy

Telemarketing: l'azienda può inviare richiesta di recupero del consenso se già negato?

di Valentina Frediani - Founder e CEO Colin & Partners

La Corte di Cassazione ha ritenuto illecito l'invio di comunicazioni deputate a richiedere agli interessati il consenso per finalità di marketing, quando questi abbiano già precedentemente revocato e non concesso tale consenso. Lo ha espresso con la pronuncia n. 9920 emessa in seguito al ricorso proposto dall'Autorità Garante avverso la sentenza n. 10789/2019 del Tribunale di Roma. Pertanto, le stesse campagne finalizzate a recuperare il consenso dei soggetti interessati sono da ritenersi illegittime non essendo supportate e validate da una autorizzazione libera, esplicita e prestata precedentemente all'origine del trattamento che, come nel caso in esame, configurerebbe una attività "finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo nonostante la mancanza del consenso esplicito".

In seguito al ricorso proposto dall'Autorità Garante avverso la **sentenza n. 10789/2019 del Tribunale di Roma**, la **Corte di Cassazione** con la **pronuncia n. 9920** si è espressa contro una compagnia telefonica. Nella citata sentenza gli Ermellini hanno ritenuto **illecito** l'invio di comunicazioni deputate a richiedere agli interessati il consenso per finalità di marketing, interessati che precedentemente avevano revocato e non concesso il consenso appunto. La Corte ha ribadito quanto già noto (**Cassazione sez. I – 26/04/2021, n. 11019**), ossia che deve essere considerata una "comunicazione commerciale" lo stesso invio di una richiesta di consenso per l'effettuazione di successive attività promozionali essendo un'attività prestabilita, connessa e finalizzata all'invio di comunicazioni commerciali.

Osservazioni a supporto della pronuncia

Con l'ordinanza sovra citata la Cassazione ha accolto il ricorso e ne ha condiviso appieno l'orientamento, come si evince dalle osservazioni addotte che parafrasiamo riassumendole di seguito:

- il Codice Privacy, nell'articolo 130, comma 1, relativo alle "comunicazioni indesiderate" prevede il consenso anche per l'invio di "**comunicazioni commerciali**" generiche, non solo per l'invio di materiale o vendita diretta. L'applicazione del comma 1 viene estesa anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing, attraverso posta elettronica, telefax, messaggi Mms o Sms o di altro tipo;
- in assenza di **consenso legittimamente manifestato**, il trattamento dei dati personali delle persone contattate è illecito a prescindere dal fatto che l'interessato sia iscritto nel registro pubblico delle opposizioni (cfr. Cass. Civ. sez. I – 26/04/2021 n. 11019);
- in riferimento all'invio di comunicazioni tramite sistemi automatizzati si ricorda la **Direttiva e-privacy 2002/58-CE** e il suo intento di evitare l'utilizzo arbi-

trario ed illegittimo di strumenti finalizzati all'attività di marketing nonostante l'assenza di consensi espliciti e precedentemente acquisiti degli interessati.

L'ordinanza è solo l'ultimo capitolo di un dibattito ben più ampio e di lunga data sulla spinosa questione del trattamento dati utilizzati per finalità di marketing.

Ruolo chiave del consenso

La sentenza ricalca di fatto e riconferma la posizione più volte ribadita dal Garante e dagli stessi giudici della Cassazione rispetto al principio di legittimità, esposto anche in occasione della **pronuncia n. 11019** dell'aprile 2021 secondo cui "una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing da chi l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa comunicazione commerciale poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso". Come in questa circostanza, anche nella fattispecie del 2021, era stato dichiarato contra legem "il trattamento dei dati personali delle persone contattate" perché effettuato "in assenza di consenso legittimamente manifestato...".

La legittimità del trattamento ruota tutta intorno al consenso che, nel contesto marketing e non solo, assume un ruolo centrale. La sua assenza deve infatti essere equiparata al dissenso e come chiarisce la Cassazione laddove "il consenso alle campagne di marketing non sia stato anteriormente prestato" si deve ritenere che "lo stesso sia stato semplicemente già negato al momento del contratto". Pertanto, le stesse campagne finalizzate a recuperare il consenso dei soggetti interessati sono da ritenersi illegittime non essendo supportate e validate da una autorizzazione libera, esplicita e prestata precedentemente all'origine del trattamento che, come nel caso in esame, configurerebbe una attività "finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo nonostante la mancanza del con-

senso esplicito”.

Verso un Codice di condotta per il telemarketing

Si tratta di un tema quello delle attività del telemarketing all’ordine del giorno nelle ultime settimane. Lo scorso 5 maggio, infatti, il Garante ha annunciato che è ai nastri di partenza la stesura di un codice di condotta “che regoli le attività di telemarketing e contrasti il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate”. Al momento i lavori sono nella fase iniziale e hanno avuto il via libera a seguito di un primo incontro generale dei più rappresentativi esponenti del mondo della committenza, dei list provider, dei contact center e dei consumatori, ma si confida, entro tempi brevi, nel raggiungimento di una prima stesura del codice a cui dovrà seguire l’approvazione del Garante.

Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Ordinanza 28/03/2022, n. 9920

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.